

REGIONE LOMBARDIA

Legge regionale n.45 del 6 settembre 1986

Interventi regionali per la promozione degli scambi socio-culturali giovanili

(BUR n.37 del 10 settembre 1986)

Art. 1

Finalità

- 1) Allo scopo di favorire lo sviluppo culturale dei giovani e la migliore comprensione del modo di vita, della cultura, delle tradizioni, della lingua dei Paesi esteri, la Regione Lombardia:
 - a) attua e sostiene le iniziative che realizzano gli scambi socio - culturali fra giovani di diversi Paesi, in conformità a quanto disposto dall' art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
 - b) concede contributi ai beneficiari di cui al successivo art. 3, primo comma, per le finalità di cui al successivo art. 2, primo comma, lett. a).

- 2) L' attività regionale si sviluppa nel rispetto degli indirizzi e degli atti di coordinamento emanati dallo Stato ai sensi dell' art. 3 della Legge 22 luglio 1975, n. 382 e nell' ambito dei protocolli e degli accordi internazionali assunti dal Ministero degli affari esteri.

Art. 2

Interventi regionali

- 1) Per la realizzazione delle finalità della presente Legge, la Regione, anche mediante apposite convenzioni, nello spirito di cui al precedente art. 1, sostiene ed attua:
 - a) progetti di scambi bilaterali e multilaterali internazionali ed attività di carattere sociale, culturale e professionale di particolare importanza per una migliore socializzazione, formazione e qualificazione dei giovani;
 - b) convegni, studi, pubblicazioni per lo scambio di esperienze tra enti di altri Paesi impegnati in attività analoghe;
 - c) incontri di informazione tra esperti dei problemi giovanili della Regione Lombardia, dei Paesi comunitari ed extracomunitari con i quali il Ministero degli affari esteri abbia sottoscritto accordi culturali;
 - d) gemellaggi della Regione Lombardia con Enti di pari livello o di Enti locali della Regione con Enti corrispondenti di Paesi esteri per quanto concerne le materie di competenza regionale;
 - e) attività di informazione sulle possibilità degli scambi e sulle politiche comunitarie in merito all' applicazione dei regolamenti ed all' attuazione delle direttive CEE in materie trasferite alle Regioni di cui al DPR 24 luglio 1977, n. 616 con particolare riferimento alle politiche per i giovani.

- 2) Per le iniziative di cui alla lettera a) del presente articolo la Regione Lombardia concede inoltre contributi agli enti di cui al successivo art. 3, primo comma.

Art. 3

Procedure

- 1) Agli effetti di cui al precedente art. 2, secondo comma, la Regione raccoglie le proposte di Enti locali, sindacati, Enti ed associazioni non aventi fini di lucro, regolarmente costituiti con

atto pubblico o scrittura privata registrata, i cui fini statutari siano in armonia con gli obiettivi della presente Legge.

2) Gli Enti interessati, entro il 30 luglio dell' anno precedente a quello in cui avranno attuazione le iniziative, dovranno far pervenire alla Giunta Regionale – Settore Coordinamento Servizi Sociali, unitamente alla copia dell' atto costitutivo e dello statuto, il programma delle iniziative proposte indicando in un apposito modulo, predisposto dalla Giunta regionale e regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante dell' ente interessato:

- a) il tema e le finalità dello scambio;
- b) il Paese o i Paesi stranieri interessati;
- c) il soggetto pubblico o privato estero ospitante;
- d) i criteri e le condizioni di partecipazione dei giovani allo scambio;
- e) il numero previsto dei partecipanti ed accompagnatori;
- f) il tipo di scambio che si intende assicurare ai giovani dell' altro o degli altri Paesi;
- g) il periodo e la durata previsti delle iniziative;
- h) il preventivo di spesa, le modalità di finanziamento e, per la parte non coperta dal contributo richiesto alla Regione Lombardia, gli eventuali Enti finanziatori.

3) La Giunta regionale, se richiesta, provvede a formulare le eventuali ulteriori indicazioni necessarie alla più proficua realizzazione delle iniziative proposte dai soggetti di cui al primo comma del presente articolo.

4) Entro il 31 ottobre, la Giunta regionale invia al Ministero degli affari esteri le proposte di scambi pervenute e formulate ai sensi dei commi precedenti, nonchè le proposte relative alle iniziative che la Regione intende realizzare direttamente.

5) La deliberazione della Giunta regionale specifica la quota parte dello stanziamento da riservare:

- a) alle iniziative degli Enti di cui al precedente primo comma;
- b) alle iniziative direttamente attuate dalla Regione.

6) La Giunta regionale può altresì proporre iniziative di cui al precedente art. 2, primo comma, anche successivamente alla ratifica di cui al successivo art. 4, primo comma.

7) Per l' attuazione delle iniziative di cui al primo comma del precedente art. 2 promosse e gestite direttamente dalla Giunta regionale - Settore Coordinamento Servizi Sociali, nonchè di quelle di cui al precedente sesto comma, viene riservato per il primo anno di attuazione della presente Legge l' 80% dell' ammontare dello stanziamento complessivo, per il secondo anno il 60% e per gli anni successivi il 40%.

8) Per l' attuazione di iniziative di scambi degli Enti di cui al primo comma del presente articolo, viene riservato per il 1986 il 20% dello stanziamento, per il 1987 il 40% e per gli anni successivi il 60%.

9) La Giunta regionale - Settore Coordinamento Servizi Sociali, per le iniziative di cui al primo comma del precedente art. 2, ad esclusione di quelle realizzate dagli Enti locali, informa la competente Commissione consiliare mediante una relazione da presentarsi all' inizio di ogni anno.

Art. 4

Assegnazione ed erogazione contributi

- 1) L' assegnazione dei contributi di cui al secondo comma del precedente art. 2 avviene con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare successivamente alla comunicazione dell' avvenuta ratifica dei relativi protocolli e delle lettere d' intesa firmate dal Ministero degli affari esteri.
- 2) IL contributo da assegnare è determinato nella misura massima del 25% del costo dell' iniziativa se il richiedente è l' Ente locale. Per gli altri soggetti il contributo è determinato nella misura massima del 50% del costo dell' iniziativa. Qualora per la stessa iniziativa l' Ente richiedente, esclusi gli Enti locali, abbia ottenuto da altri enti pubblici ulteriori contributi, questi concorrono, con la quota regionale, alla determinazione del limite massimo finanziabile del 50%.
- 3) Il contributo viene liquidato ai soggetti proponenti in misura non superiore al 70% in occasione della deliberazione di cui al primo comma del presente articolo e, per la parte restante, ad avvenuta attuazione del programma su presentazione, entro sessanta giorni, di una relazione conclusiva formulata sulla base di un modello predisposto dalla Giunta regionale.
- 4) Qualora l' iniziativa non dovesse attuarsi trascorso un anno dal ricevimento dell' acconto di cui al precedente terzo comma, il soggetto assegnatario è tenuto alla restituzione dell' acconto del contributo concesso il cui introito viene acquisito nei bilanci regionali.

Art. 5

Norma finanziaria

- 1) Per le finalità previste dalla presente Legge è autorizzata per l' esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 800 milioni di cui:
 - a) L. 640 milioni per la realizzazione degli interventi diretti della Regione di cui al precedente art. 2, primo comma;
 - b) L. 160 milioni per l' attuazione di quanto disposto dal precedente articolo 2, secondo comma.
- 2) Al finanziamento dell' onere di L. 800 milioni previsto per l' anno 1986 si fa fronte mediante impiego per pari importo del Fondo globale per oneri relativi a spese correnti operative per l' adempimento di funzioni normali, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986.
- 3) In relazione a quanto disposto dal presente articolo alla parte I, ambito 2, settore 1, finalità 2, attività 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 sono istituiti:
 - a) il capitolo 1.2.1.2.1.2203 Spese dirette della Regione per favorire lo sviluppo socio-culturale dei giovani con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 640 milioni;
 - b) il capitolo 1.2.1.2.1.2204 Contributi agli Enti locali, ad Enti ed associazioni non aventi fini di lucro, per la realizzazione dei progetti di scambi giovanili bilaterali e multilaterali internazionali di carattere socio - culturale con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 160 milioni.

Art. 6

Norma transitoria

1) In sede di prima applicazione della presente Legge gli Enti di cui al precedente art. 3, primo comma, devono presentare il programma delle iniziative entro il 31 ottobre. La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombardia. Milano, 6 settembre 1986 (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 1986 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 28 agosto 1986 prot. n. 21402/ 12458).